

 <p>I.C. Palazzeschi</p> <p>ECDL</p> <p>Cambridge English Exam Preparation Centre</p>	 <p>UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo Fondo europeo di sviluppo regionale</p>  <p>pon Per la scuola complessi e anziani per l'apprendimento 2014-2020 F.S.R. - F.S.A.R.</p>  <p>Ministero dell'Istruzione e del Merito</p> <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO "Aldo PALAZZESCHI"</b> Via Lancia 140 – 10141 Torino – tel. 01101166270 C.F. 97770410013      Codice ministeriale TOIC8AY00L www.icpalazzeschi.gov.it    ✉ <a href="mailto:toic8ay00l@istruzione.it">toic8ay00l@istruzione.it</a> ✉ posta certificata : <a href="mailto:toic8ay00l@pec.istruzione.it">toic8ay00l@pec.istruzione.it</a> codice univoco fatture : U F 7 6 D O</p>
--	--

Integrazione al Regolamento interno d'istituto

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

Approvato dal Consiglio d'istituto in data 11/02/2026 delibera n. 7. Pubblicato sul sito della scuola all'indirizzo [www.icaldopalazzeschi.edu.it](http://www.icaldopalazzeschi.edu.it)

## Sommario

Premessa generale .....	3
1. DEFINIRE PER RICONOSCERE .....	4
1.1 Che cos'è il BULLISMO? .....	4
1.2 Che cos'è il CYBERBULLISMO? .....	4
2. RESPONSABILITÀ PENALI E CIVILI .....	7
2.1 Responsabilità penale .....	7
2.2 Responsabilità civile .....	7
2.3 Legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo .....	8
2.4 Reati .....	9
2.5 Consenso dei minori per servizi della società dell'informazione - Regolamento UE 2016/679 .....	10
3. NORMATIVA E STRUMENTI UTILI .....	10
3.2 Strumenti utili .....	12
4. FIGURE DI RIFERIMENTO E RISPETTIVI COMPITI .....	14
5. LINEE DI INTERVENTO .....	18
5.1 Prevenzione .....	18
5.2 Protocollo d'azione .....	19

## Premessa generale

La scuola è una comunità educante che promuove formazione e benessere. Star bene a scuola significa poter interagire con gli altri, esprimendo al meglio il proprio potenziale nel rispetto reciproco. Da anni la scuola rivolge sempre maggior attenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sui quali giovani e adulti devono essere informati e sensibilizzati, affinché tutti possano sentirsi parte della comunità scolastica in un clima sereno.

Come indicato nel PTOF il nostro istituto promuove salute e basa la propria identità sulla promozione di stili di vita sani.

La scuola non ammette comportamenti di bullismo e cyberbullismo e realizza attività di prevenzione e intervento per arginarne lo sviluppo, coinvolgendo alunni e adulti (genitori, docenti, personale ATA, educatori e altre figure di riferimento nella scuola).

Inoltre, la diffusione di strumenti informatici e social network nelle fasce più giovani della popolazione rende necessario il costante monitoraggio di tali fenomeni, in particolar modo quando questi eventi hanno origine attraverso canali che nascono con scopi scolastici

Pertanto, in ottemperanza alla Legge 29 maggio 2017, n.71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* in vigore dal 18 giugno 2017 la scuola "si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche" (art. 1 comma 1).

Il presente documento integra il Regolamento d'istituto nonché il Patto di corresponsabilità e si configura come uno strumento semplice ed efficace al fine di:

- definire per riconoscere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- informare sulle responsabilità penali e civili;
- indicare la normativa e gli strumenti utili;
- individuare le figure di riferimento con i rispettivi compiti;
- esplicitare le linee di intervento.

# 1. DEFINIRE PER RICONOSCERE

## 1.1 Che cos'è il BULLISMO?

Il **bullismo** è un comportamento **aggressivo, intenzionale e ripetuto nel tempo**, messo in atto da uno o più studenti nei confronti di un pari percepito come **più debole**, con l'obiettivo di danneggiarlo fisicamente, psicologicamente o socialmente, all'interno del contesto scolastico o ad esso collegato.

### *Fattori caratterizzanti*

- Intenzionalità: volontà consapevole di nuocere.
- Ripetitività: azioni reiterate nel tempo.
- Asimmetria di potere: squilibrio fisico, psicologico o sociale.
- Contesto relazionale : avviene in un gruppo di pari, spesso con spettatori-

### *Classificazione*

- Bullismo fisico: percosse, spintoni, danneggiamento di oggetti1;
- Bullismo verbale: insulti, minacce, prese in giro;
- Bullismo relazionale/sociale: esclusione, diffusione di voci, isolamento;
- Cyberbullismo: aggressioni tramite strumenti digitali (messaggi, social, immagini) -

### *Attori coinvolti*

- Bullo/i: chi agisce il comportamento aggressivo;
- Vittima: chi subisce il bullismo;
- Spettatori: pari che assistono (possono sostenere, rinforzare o contrastare il bullismo);
- Adulti di riferimento: docenti, personale scolastico, famiglia, con ruolo di prevenzione e intervento.

## 1.2 Che cos'è il CYBERBULLISMO?

La legge 71/2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* all'art. 1, comma 2 riporta la seguente definizione: "Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo è caratterizzato dai fattori tipici del bullismo e da altri elementi di novità quali:

- anonimato e de-responsabilizzazione;
- senza spazio e senza tempo/facilità di accesso;
- rapida diffusione;
- pubblico più vasto;
- permanenza nel tempo.

Si possono individuare le seguenti tipologie di cyberbullismo:

- scritto-verbale (offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono, telefonate mute);
- visivo (diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulari, siti web e social network);
- esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- impersonificazione (furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali di accesso all’account email, ai social network)<sup>6</sup>.

Si riporta di seguito un glossario con termini inglesi, utile alla definizione dei comportamenti legati al cyberbullismo e dei rischi connessi all’uso di Internet.

*Cyberbashing o happy slapping*: ‘maltrattamento informatico’ o ‘schiaffo allegro, consiste nel colpire una vittima con violenze fisiche e/o psicologiche e riprenderla durante l’aggressione, per poi condividere il video online.

*Cyberstalking*: ‘persecuzione online”, indica i comportamenti persecutori, con invio ripetuto di messaggi molesti e intimidatori allo scopo di generare nella vittima ansia e paura costanti.

*Denigration*: ‘denigrazione’, indica l’invio o la pubblicazione online di dicerie, pettegolezzi o foto, per diffamare e rovinare la reputazione e le relazioni della vittima.

*Exclusion*: ‘esclusione’, si ha quando un cyberbullo decide di escludere (“bannare”) deliberatamente qualcuno da un gruppo online.

*Flaming*: da *flame*, ‘fiamma’, è l’atto con cui si inviano messaggi volutamente ostili, volgari e violenti per scatenare una “rissa virtuale”.

*Grooming*: ‘curare, prendersi cura’, indica l’adescamento online da parte di adulti verso bambini o adolescenti per scopi sessuali.

*Harassment*: ‘molestia’, consiste nell’inviare messaggi offensivi o fare telefonate mute per colpire psicologicamente la vittima.

*Hate speech*: ‘discorso d’odio’, si tratta di una forma di comunicazione verbale e/o non verbale volta ad esprimere intolleranza e odio nei confronti di individui o gruppi discriminati.

*Impersonation*: 'imitazione', è il furto d'identità, che si verifica violando l'account di qualcuno, facendosi passare per un'altra persona, usando gli strumenti informatici per danneggiare la vittima, creando una falsa identità per contattare qualcuno e carpire informazioni da usare contro di lui/lei.

*Malware*: da *malicious software*, 'software dannoso', è un software che attacca il dispositivo elettronico per rubare informazioni, denaro, spiare i comportamenti dell'utente, appropriarsi di contenuti, bloccare il dispositivo stesso.

*Outing and trickery*: 'rivelazione e frode', consiste nel condividere online le confidenze o i segreti di qualcuno o nell'indurre la vittima stessa a rivelare informazioni imbarazzanti per poi condividerle.

*Phishing*: 'pescare', è una truffa informatica che porta la vittima a comunicare i propri dati personali, finanziari o credenziali di accesso (per es. attraverso la ricezione di una email che richiede tali dati e riporta un link).

*Sexting*: da *sex* ('sesso') e *texting* ('messaggiare'), consiste nell'inviare o postare messaggi, immagini e/o video a sfondo sessuale, in cui spesso si ritrae se stessi.

*Trolling*: consiste nell'invio di messaggi provocatori e fuori tema da parte di una persona (*troll*), soprattutto all'interno di un gruppo, allo scopo di attirare l'attenzione su di sé e suscitare risposte esasperate.

- *Vampirism*: si riferisce alla pratica, specialmente tra i più giovani, di rimanere connessi online fino a tarda notte, spesso chattando o interagendo sui social media, "risucchiando" energia e tempo in attività digitali tardive, proprio come un vampiro. È una forma di dipendenza digitale che comporta stare svegli fino all'alba a causa dell'uso eccessivo di smartphone e internet.

## 2. RESPONSABILITÀ PENALI E CIVILI

### 2.1 Responsabilità penale

In Italia non esiste una normativa specifica e i giudici riconducono gli episodi di bullismo e cyberbullismo ad altri reati.

Un reato è tale se c'è il concorso della volontà.

La responsabilità penale è personale e secondo l'art. 85 *Capacità d'intendere e di volere* del Codice Penale "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere".

Per la legge italiana c.p.:

art. 97 *Minore degli anni quattordici* "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni";

- art. 98 *Minore degli anni diciotto* "È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita [...]".

Il pubblico ufficiale è tenuto a comunicare all'Autorità giudiziaria episodi di bullismo e/o cyberbullismo che si configurino come reati.

Chiunque ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia.

### 2.2 Responsabilità civile

Nel Codice Civile:

- l'art. 2043 *Risarcimento per fatto illecito* dice che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno";

- l'art. 2048 *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte* stabilisce che "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La responsabilità giuridica dei docenti è disciplinata dall'art. 28 della Costituzione Italiana, mentre la responsabilità giuridica delle scuole è indicata nella Legge 312/1980. Al Dirigente Scolastico la responsabilità civile deriva dall'art. 2043 c.c., una volta provata la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza nella scuola.

## **2.3 Legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**

### **2.3.1 Segnalazioni**

La legge in questione, di cui sono già stati riportati alcuni punti essenziali presenti nell'art. 1 commi 1 e 2, all'art. 2 comma 1 stabilisce che: "Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniformresource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici".

Molte piattaforme hanno già predisposto un link per segnalare violazioni di legge e uso improprio del web.

Proseguendo, il comma 2 dice che: "Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Il minore ultraquattordicenne può inoltrare l'istanza, mentre per gli infraquattordicenni è necessario l'intervento dei genitori o dei tutori. La richiesta può essere presentata anche per tutelare quei minori, che inconsapevolmente hanno immesso in rete immagini lesive della loro stessa persona e dei loro diritti.

Il Garante italiano ha adottato un provvedimento per accogliere le richieste di rimozione dei collegamenti lesivi dei diritti. I motori di ricerca devono eliminare i contenuti indesiderati pubblicati da altri.

Nella sezione relativa a "Normativa e strumenti utili" al punto 3.2 sono riportati alcuni link utili per segnalazioni di contenuti illeciti e richieste di rimozione.

### **2.3.2 Referente**

La legge 71/2017 all'art. 4 comma 3 stabilisce che "Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio".

### **2.3.3 Informativa ai genitori**

All'art. 5 comma 1 si legge: "Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che, venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo non costituenti reato, deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attivare azioni educative, integrando regolamenti e patti educativi con specifiche sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti e prevedendo progetti di sostegno e recupero. L'obiettivo è la prevenzione e il contrasto del fenomeno attraverso l'alleanza tra scuola, famiglia e territorio, promuovendo l'uso consapevole della rete.

### **2.3.4 Ammonimento**

Per responsabilizzare i minori ultraquattordicenni è stata introdotta la procedura di ammonimento (art. 7), che può essere attivata prima della proposizione di querela o denuncia.

L'ammonimento può essere applicato se un minore di età superiore agli anni quattordici compie un reato (come da art. 7 comma 1 di suddetta legge) tramite internet verso un altro minorenne e prevede le seguenti fasi:

- l'offeso rappresenta l'accaduto all'autorità di pubblica sicurezza e chiede, contestualmente, al Questore l'ammonimento dell'autore;
- assunte le informazioni necessarie e ritenuta fondata la richiesta dell'esponente, il Questore convoca il cyberbullo accompagnato da almeno un genitore o da altra persona esercente la responsabilità genitoriale;
- l'ammonimento è orale (ma con verbale rilasciato sia alla vittima che all'autore) e i suoi effetti cessano al compimento della maggiore età.

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo, avverso il quale si può procedere entro 30 giorni dalla data di notificazione con ricorso al Prefetto o entro 60 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa con ricorso al T.A.R. territorialmente competente.

Scopo dell'ammonimento è quello di prevenire il ripetersi dei reati perseguiti.

## **2.4 Reati**

Le condotte di bulli e cyberbulli possono corrispondere ai seguenti reati previsti dal Codice penale:

- percosse (art. 581 c.p.);
- lesione personale (art. 582 c.p.);
- morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

## **2.5 Consenso dei minori per servizi della società dell'informazione - Regolamento UE 2016/679**

Il *Regolamento generale sulla protezione dei dati* dedica l'art. 8 alle "Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione (C38)" e nei commi 1 e 2 riporta quanto segue:

1. "Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni."

2. "Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili".

Si ricorda che la liceità del consenso del minore deve prevedere: - rispetto dell'età minima o coinvolgimento dei genitori;

- revocabilità (sempre);

- richiesta presentata in modo semplice e chiaro;

- divieto di informative standard se l'offerta è diretta a maggiorenni e minorenni; - mai consenso presunto o tacito"

Come la legge 71/2017 dedica l'art 2. alla "Tutela della dignità del minore", dando indicazioni sulle richieste per oscuramento, rimozione e blocco dei contenuti online, così l'art. 17 del Regolamento si occupa del "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)".

## **3. NORMATIVA E STRUMENTI UTILI**

### **3.1 Normativa e sitografia di riferimento**

- Costituzione Italiana artt. 3, 28, 33 e 34

<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>

- Codice Penale artt. 85 (*Capacità d'intendere e di volere*), 97 (*Minore degli anni quattordici*), 98 (*Minore degli anni diciotto*), 357 (*Nozione del pubblico ufficiale*), 581 (*Percosse*), 582 (*Lesione personale*), 586 (*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*), 595 (*Diffamazione*), 600 ter (*Pornografia minorile*), 600 quater (*Detenzione di materiale pornografico*), 600 quater.1 (*Pornografia virtuale*), 610 (*Violenza privata*), 612 (*Minaccia*), 612 bis (*Atti persecutori*), 635 (*Danneggiamento*), 660 (*Molestia o disturbo alle persone*)

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codicePenale>

- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 – *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori*  
[https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30\\_07.pdf](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf)
  
  - D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg>
  
  - Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 – *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*  
[https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104\\_07.pdf](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104_07.pdf)
  
  - *Linee di Indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa* MIUR 2012  
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/50012/Linee+guida-+corresponsabilit%C3%A0+educativa.pdf/07f61a8f-1b7c-4085-9387-2ab3b3deec40?version=1.0&t=1476199024484>
  
  - *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* MIUR aprile 2015  
[https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015\\_04\\_13\\_16\\_39\\_29.pdf](https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf)
  
  - Legge 13 luglio 2015, n. 107 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg>
  
  - *Dichiarazione dei diritti in Internet* 28 luglio 2015  
[https://www.generazioniconnesse.it/\\_file/documenti/Dichiarazione\\_diritti\\_Internet\\_2016/Bol drini.pdf](https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Dichiarazione_diritti_Internet_2016/Bol drini.pdf)
  
  - *Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)* MIUR 2015  
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/50615/Piano+nazionale+scuola+digitale.pdf/5b1a7e34-b678-40c5-8d26-e7b646708d70?version=1.1&t=1496170125686>
  
  - *Regolamento generale sulla protezione dei dati. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Arricchito con riferimenti ai Considerando. Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018*  
<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018>
  
  - Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>
-

- *Aggiornamento linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* MIUR ottobre 2017 <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>

- Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*  
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018;2@2019-2-20>

- *Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole* 2019 [https://www.generazioniconnesse.it/site/\\_file/documenti/SID\\_2019/Linee-Guida-FINALI.pdf](https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/SID_2019/Linee-Guida-FINALI.pdf)

- Legge 20 agosto 2019, n. 92 *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg>

- *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021*  
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202>

- Nota del MI n. 482 del 18 febbraio 2021 *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado*  
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/92942/NOTA+LINEE+B+E+CB++2021+.0000482.18-02-2021.pdf/0a28bfe8-459e-8cb3-8c4d-0f4e9b5ce683?version=1.0&t=1617971437453>

- Legge 17 maggio 2024, n. 70 – “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” Estende l’ambito di intervento anche al bullismo tradizionale, non solo a quello online; rafforza misure educative, campagne di sensibilizzazione e l’adozione di internal code delle scuole; istituisce un tavolo tecnico al Ministero dell’Istruzione per coordinare strategie nazionali.

- Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 99 – Attuativo della delega della legge n. 70/2024 In vigore dal 16 luglio 2025, introduce misure operative per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo: potenziamento del servizio Emergenza Infanzia 114 con supporto psicologico e legale, raccolta e trasmissione di segnalazioni e dati statistici utili per interventi scolastici e istituzionali.

### **3.2 Strumenti utili**

*Strumenti informativi ed educativi:*

Differenze tra bullismo e cyberbullismo <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

- Generazioni Connesse <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>

-Vivi internet al meglio [https://beinternetawesome.withgoogle.com/it\\_it/](https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it/)

*Segnalazioni e richieste di aiuto*

- Safer Internet Centre Italia <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/HelpLine>
- linea 1 96 96 e chat di Telefono Azzurro-  
<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/>

### *Segnalazione di contenuti illegali*

- <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/>
- Segnalazione di materiale pedopornografico online <https://stop-it.savethechildren.it/>

### *Autorità*

- AGIA *Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza* <https://www.garanteinfanzia.org/> - Garante per la Protezione dei Dati Personali <https://www.garanteprivacy.it/>
- Polizia Postale e delle Comunicazioni <https://www.commissariatodips.it/>
- Comando dei Carabinieri <https://www.carabinieri.it/>
- Piemonte Contro I Bullismi <http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/>

Esempi di link per segnalazioni e richieste di rimozione su motori di ricerca e social network:

- Facebook <https://it-it.facebook.com/safety> pagina di sicurezza che prevede anche una sezione dedicata al bullismo <https://it-it.facebook.com/safety/bullying>
- "X" funzione "mute" per bloccare account indesiderati
- Instagram <https://help.instagram.com/147542625391305> e [https://help.instagram.com/2922067214679225/?helpref=hc\\_global\\_nav](https://help.instagram.com/2922067214679225/?helpref=hc_global_nav)

## 4. FIGURE DI RIFERIMENTO E RISPETTIVI COMPITI

### 4.1 Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola

In questa sezione viene riportato quanto indicato nella Tabella 2 delle *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021* pagg. 10-13 relativa a “Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola”.

#### **Il Dirigente Scolastico**

- elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education*;
- organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni:  
nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;  
contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

#### **Il Consiglio di istituto**

- approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

#### **Il Collegio dei docenti**

- all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 “*Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica*”, in particolare all'art. 3 “Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento” e all'art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di

attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - [www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it) o sulla piattaforma “Scuola Futura” - <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>).

### **Team per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo**

Di seguito trovi un **\*\*quadro chiaro e sintetico dei compiti e delle responsabilità del Team per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo\*\*** in una **\*\*scuola secondaria di primo grado\*\***, in coerenza con la normativa vigente e le linee di orientamento ministeriali.

#### *Finalità del Team*

Promuovere il **\*\*benessere scolastico\*\***, prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso azioni **\*\*educative, organizzative e di intervento\*\*** coordinate.

#### *Composizione*

- \* Dirigente scolastico (o suo delegato)
- \* Docente referente per bullismo e cyberbullismo
- \* Docenti del team antibullismo / educazione civica
- \* Funzione strumentale area inclusione o benessere
- \* Personale scolastico coinvolto
- \* Eventuali figure esterne (psicologo, educatori, servizi territoriali)

#### *Compiti e responsabilità principali*

##### 1. Prevenzione

- \* Progettare e coordinare attività educative sul rispetto, l'empatia, l'uso consapevole del digitale
- \* Promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza digitale
- \* Inserire azioni di prevenzione nel PTOF nel curriculum di Educazione civica
- \* Favorire un clima di classe positivo e inclusivo

##### 2. Individuazione e monitoraggio

- \* Definire procedure di segnalazione chiare e accessibili
- \* Raccogliere e analizzare segnalazioni di episodi sospetti
- \* Monitorare situazioni a rischio e dinamiche relazionali critiche
- \* Documentare gli interventi nel rispetto della privacy

##### 3. Intervento educativo

- \* Attivare **\*\*interventi tempestivi\*\*** in caso di episodi accertati
- \* Supportare docenti e consigli di classe nella gestione dei casi
- \* Favorire strategie di **\*\*mediazione, responsabilizzazione e riparazione**
- \* Evitare approcci esclusivamente punitivi, privilegiando finalità educative

##### 4. Tutela delle vittime

- \* Garantire ascolto, protezione e supporto alla vittima
- \* Attivare, se necessario, il coinvolgimento di
  - \* famiglia
  - \* servizi territoriali
  - \* supporto psicologico

\* Monitorare il benessere della vittima nel tempo

#### 5. Coinvolgimento delle famiglie

- \* Informare e sensibilizzare i genitori sui rischi del bullismo e cyberbullismo
- \* Collaborare con le famiglie nei percorsi educativi e di intervento
- \* Promuovere corresponsabilità educativa scuola–famiglia

#### 6. Formazione

- \* Promuovere la \*\*formazione del personale scolastico
- \* Aggiornarsi su normativa, strumenti digitali e buone pratiche
- \* Diffondere materiali informativi e linee guida interne

#### 7. Rete e collaborazione esterna

- \* Collaborare con:
  - \* servizi sociali e sanitari
  - \* forze dell'ordine
  - \* enti e associazioni del territorio
- \* Attivare, nei casi più gravi, le procedure previste dalla legge

#### 8. Valutazione e miglioramento

- \* Valutare l'efficacia delle azioni intraprese
- \* Proporre aggiornamenti al Regolamento d'istituto e al presente documento
- \* Contribuire al miglioramento continuo delle politiche di prevenzione

#### *Principio guida*

Il Team opera secondo i principi di:

- centralità dello studente
- prevenzione educativa
- responsabilità condivisa
- proporzionalità dell'intervento

#### **Il personale docente**

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva<sup>1</sup>

#### **I Coordinatori dei Consigli di classe**

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

#### **I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici**

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e

durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;

- nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'istituto.

### **Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo**

collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

### **I Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo**

- forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione;
- agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola;
- collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI;
- partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI;
- collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

### **Le famiglie**

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia;
- in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo

### **I portavoce delle studentesse e degli studenti**

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente Scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);

- nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

## 5. LINEE DI INTERVENTO

### 5.1 Prevenzione

I fattori di rischio nel bullismo e nel cyberbullismo sono molteplici, come eterogenee sono le caratteristiche delle persone e dei contesti di riferimento. Compito della scuola è guidare tutti coloro che fanno parte della sua comunità a sviluppare competenze sociali specifiche, per ridurre se non eliminare il disimpegno morale. È fondamentale formarsi per prevenire ed evitare che certi episodi si verifichino, come è fondamentale saper riconoscere episodi di bullismo e cyberbullismo: tali comportamenti non vanno minimizzati, ma osservati e valutati nelle loro caratteristiche, per aiutare tutti coloro che vi sono coinvolti (per es. vittima, bullo, gruppo classe, genitori, docenti).

La prevenzione può essere:

- primaria o universale (rivolta a tutta la comunità scolastica, alunni, docenti, genitori, personale non docente);
- secondaria o selettiva (rivolta a gruppi a rischio, in cui si evidenzia una prima manifestazione del fenomeno);
- terziaria o indicata (rivolta alle persone coinvolte in episodi conclamati/casi acuti di bullismo e/o cyberbullismo).

In sintesi le azioni della scuola sono finalizzate:

- ad arginare drasticamente l'insorgere di episodi di bullismo e cyberbullismo attraverso la prevenzione universale e selettiva;
- a intervenire con opportune strategie di prevenzione indicata laddove si verifichino episodi di bullismo e/o cyberbullismo per supportare e tutelare la vittima, sensibilizzare il bullo attraverso azioni riparative ed evitare conseguenze negative per tutti.

Le tipologie di prevenzione universale e selettiva comportano l'organizzazione e la realizzazione di attività in classe (per es. letture, visione di film, dibattiti) e di corsi di formazione rivolti agli alunni da un lato e agli adulti dall'altro (docenti, personale non docente, genitori). A tal proposito la scuola si avvale della collaborazione con la psicologa d'istituto e con figure esterne presenti sul territorio come Forze dell'Ordine, cooperative e associazioni, esperti informatici. Gli interventi di prevenzione universale rivolti agli alunni sono realizzati anche dai docenti attraverso l'attività curricolare, in particolar modo tramite l'insegnamento di educazione civica e i percorsi interdisciplinari.

Può essere utile a inizio anno sensibilizzare gli alunni attraverso la stesura di un patto di classe, che parta dalla consapevolezza individuale delle regole e arrivi a una riflessione di carattere più ampio, in particolar modo rispetto ai temi della lotta al bullismo e al cyberbullismo. Per una maggiore efficacia è opportuno che le regole di tale documento siano poche, brevi, semplici, chiare, propositive, operative, adatte all'età e concordate con gli allievi. Un lavoro di questo tipo è volto alla promozione del senso di responsabilità e alla comprensione delle conseguenze delle proprie azioni.

La prevenzione indicata comporta l'intervento del Team per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo in collaborazione con i docenti del Consiglio di classe, le famiglie e, ove necessario, degli enti territoriali.

Un elemento fondamentale nella prevenzione è l'osservazione. Chiunque si accorga di atti di prepotenza, venga a conoscenza di episodi di bullismo e/o cyberbullismo o noti cambiamenti nelle persone coinvolte è tenuto a segnalarlo alla scuola, affinché si possa intervenire tempestivamente. Le vittime, come i bulli e il gruppo, manifestano il proprio disagio attraverso segnali che non vanno sottovalutati.

Si segnala infine l'utilità di far eleggere dagli studenti delle classi terze i portavoce che saranno i punti di riferimento per tutte le eventuali vittime per segnalazioni e supporto qualora questo sia un canale più semplice rispetto alla comunicazione all'adulto.

## 5.2 Protocollo d'azione

In caso di episodi di bullismo e/o cyberbullismo la scuola adotta il seguente protocollo d'azione diviso in 4 FASI.	
<b>1. SEGNALAZIONE e PRESA IN CARICO</b>	<p><b>1.1. Segnalazione</b></p> <p>La segnalazione può essere fatta da tutti i membri della comunità scolastica (dagli alunni anche in forma anonima, da genitori, docenti, personale non docente, Dirigente Scolastico indicando il nominativo di chi compila il modulo) attraverso molteplici canali. Per gli studenti vi sono a disposizione scatole dedicate negli armadi presenti nella classi oppure posso riferire verbalmente ai docenti, al team per la prevenzione al bullismo e cyberbullismo, ai portavoce per il bullismo (studenti delle classi terze eletti allo scopo)</p> <p><b>1.2 Presa in carico</b></p> <p>La segnalazione viene presa in carico dal Team Per la prevenzione contro il bullismo e cyberbullismo</p>
<b>2. VALUTAZIONE APPROFONDIRITA DELLA SITUAZIONE</b>	<p><b>2.1 Valutazione</b></p> <p>Nel minor tempo possibile il Team in gruppo ristretto provvede a valutare la natura del problema, per capire se si è effettivamente in presenza di un episodio di bullismo e/o cyberbullismo o meno. Il Team approfondisce la situazione con le persone coinvolte, chiedendo eventuali ulteriori informazioni a chi ha fatto la segnalazione, parlando con docenti di classe, alunni e genitori che possano aiutare a comprendere meglio la dinamica degli eventi.</p>
<b>3. STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA GESTIONE DEI CASI</b>	<p><b>3.1 Interventi</b></p> <p>In base alla gravità della situazione il Team procede alla gestione del caso attraverso gli interventi più opportuni</p> <p>- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della</p>

	<p>scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;</p> <p>- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.</p>
<b>4. MONITORAGGIO</b>	<p>Il referente del corrispondente ordine di scuola verifica breve termine e a lungo termine (per es. un mese dopo, tre mesi dopo, a fine quadrimestre/fine anno) se gli interventi attuati si sono rivelati efficaci, parlando con alunni, docenti e/o genitori. Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, il processo deve iniziare di nuovo.</p>